

SCHEDA N. 7

Riunioni periodiche di sicurezza

Richiamo alla POLITICA AZIENDALE

Gli obiettivi che l'azienda deve perseguire sono:

- 1. L'individuazione dei codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;**
- 2. Miglioramento della sicurezza complessiva in azienda.**

Nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori deve essere indetta, almeno una volta l'anno, una riunione nel corso della quale vengono presi in esame: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Possono inoltre essere individuati obiettivi di miglioramento e i relativi provvedimenti da adottare per il raggiungimento degli stessi. La riunione può inoltre avere luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, di eventi rilevanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché di ogni altra inadeguatezza rilevata in sede di riesame del presente modello.

Per i motivi scritti sopra è consigliabile anche per le aziende che hanno meno di 15 lavoratori, e che non ne hanno obbligo per legge, di effettuare riunioni periodiche.

Riunione	ULTIMA RIUNIONE EFFETTUATA (data e num. Verbale)	PARTECIPANTI	ARGOMENTI TRATTATI	OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI	PROSSIMA RIUNIONE PROGRAMMATA
1					
2					
3					

Riunione	Misure da attuare (e scadenze previste) per il conseguimento degli obiettivi	Responsabile dell'attuazione degli interventi	vedere Scheda n.
1			
2			
3			

SCHEDA N. 7-bis: Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; *b)* è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; *c)* è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; *d)* è consultato in merito all'organizzazione della formazione ai lavoratori; *e)* riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla *e)* riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; *f)* riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; *g)* riceve una formazione adeguata; *h)* promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; *i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; *l)* partecipa alla riunione periodica di sicurezza; *m)* fa proposte in merito all'attività di prevenzione; *n)* avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; *o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o, in sua assenza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale è consultato e riceve le informazioni e la documentazione aziendale con le seguenti modalità _____; avverte di eventuali rischi individuati e fa proposte in merito all'attività di prevenzione con le seguenti modalità _____.